

Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

Art. 5

Modificazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 e della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30

1. L'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, è abrogato.
2. Tutti i pagamenti non ancora effettuati e conseguenti ad obbligazioni assunte ed in essere vengono ricondotti al regime di pagamento previsto dalle ordinarie norme di contabilità regionale e statale.
3. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi alla contabilità speciale prevista dall'articolo 8 della legge regionale n. 57/1981 si intendono modificati nel senso indicato al comma 2.
4. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi ad interventi disposti mediante aperture di credito e ordini di accreditamento a favore del Segretario Generale Straordinario sono modificati prevedendosi, da parte dell'Amministrazione regionale, non più l'obbligatorietà dell'emissione dell'ordine di accreditamento ma solo la facoltà di emetterlo, in alternativa ad altra forma di pagamento.
5. È abrogata ogni disposizione in contrasto con i commi precedenti.
- 6.

(ABROGATO)

(1)

7. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 30/1982, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 32/1984, è abrogato.

Note:

- 1 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010